



AZIONE 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”

DGR n. 1779 del 29 novembre 2019 "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese".

DGR n. 439 del 6 aprile 2021. Proroga delle attività di progetto, delle scadenze relative agli acconti e ai saldi e ridefinizione della modalità e della tempistica di richiesta di variazione di progetto.

FAQ

La raccolta delle seguenti *Frequently Asked Questions* riguarda le novità introdotte dalla DGR n. 439 del 6 aprile 2021: *“Proroga delle attività di progetto, delle scadenze relative agli acconti e ai saldi e ridefinizione della modalità e della tempistica di richiesta di variazione di progetto.”*.

1.

- D. E' consentito partecipare ad una fiera virtuale in Italia non inserita all'interno del calendario annuale delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali in Italia pubblicato sul sito www.calendariofiereinternazionali.it e nel calendario delle fiere internazionali che si svolgono in Veneto pubblicato sul sito www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/calendario-fieristico?
- R. *No, le fiere in Italia, anche se svolte in modalità virtuale, devono essere previste all'interno di uno dei due calendari sopra indicati.*

2.

- D. Nel piano di attività e budget del progetto è prevista la partecipazione ad alcune fiere sia in Italia che all'estero alle quali non è stato possibile aderire. Nel corso del progetto è emersa la possibilità di prendere parte a una fiera internazionale in Italia non inserita nel progetto approvato e ammesso al contributo.
E' necessario presentare domanda di variazione anche se la partecipazione alla nuova fiera non comporta variazioni sia in termini di tipologia che importo di spesa?
- R. *Si, è necessario presentare domanda di variazione in quanto l'aggiunta o la modifica delle fiere a cui la partnership intende partecipare rappresenta “una modifica delle attività di progetto in relazione ai contenuti originariamente espressi nell'Allegato B (modello descrittivo del progetto)” (rif. art. 14, comma 5 ter, secondo alinea). AVEPA procederà alle verifiche amministrative di competenza sulla domanda di variazione, mentre l'istruttoria tecnica sarà svolta dalla Commissione Tecnica di Valutazione (rif. art. 14; comma 5 bis).*

Qualora la fiera sia già in corso di svolgimento al momento della presentazione della domanda di variazione, fatta salva l'approvazione della modifica del progetto come sopra illustrato, le spese relative alla nuova fiera potranno essere ammissibili solo se sostenute successivamente all'invio della domanda di variazione (cioè giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di variazione).

3.

D. La spesa riguardante gli incontri "B2B on line", attivabile solo per l'annualità 2021, può riguardare oltre all'organizzazione dell'evento anche la realizzazione dello stesso, al pari di quanto previsto per gli incontri B2B gestiti in presenza presso le sedi delle imprese coinvolte?

R. *No, il bando prevede che "per il solo anno 2021 tali incontri potranno essere realizzati online e saranno considerati ammissibili i soli servizi esterni di organizzazione degli incontri B2B online e di accesso al servizio" (rif. art. 6; comma 3, lett.c)) . Pertanto, sono ammissibili solo spese di organizzazione e di accesso al servizio, quali la ricerca contatti/potenziati clienti, l'organizzazione modalità incontro, la pianificazione del programma dell'incontro, le "fee" di accesso alla piattaforma per la realizzazione dell'incontro.*

Nell'ambito dei "B2B on line", non sono in ogni caso finanziabili le spese per la gestione e la realizzazione degli incontri, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'incarico a moderatori/consulenti esterni che partecipano all'incontro. Inoltre, non sono ammissibili né spese relative ad abbonamenti a piattaforme informatiche, né spese per la realizzazione di piattaforme informatiche o prodotti informatici.

4.

D. È necessario adempiere agli obblighi di comunicazione che rendano riconoscibile il sostegno del POR FESR al progetto anche per le fiere virtuali?

R. *Sì, ai fini del riconoscimento della spesa è necessario riportare anche nello stand on line le informazioni contenute nel cartello previsto al paragrafo 3.2, lettera B) dell'Allegato D "Modalità operative di rendicontazione". L'evidenza delle informazioni richieste dovrà essere allegata alla domanda di pagamento (acconto o saldo) nella quale verrà rendicontata la spesa di partecipazione alla fiera on line. Si raccomanda di chiarire già nella relazione che accompagna la domanda di variazione le modalità tecniche previste per l'ottemperamento di tali obblighi di comunicazione e informazione.*

5.

D. E' possibile richiedere una variazione di progetto per l'allestimento di uno show room (spazio espositivo) all'estero nel quale ciascuna impresa aderente all'aggregazione dispone di un corner espositivo rendicontando le spese di affitto della sede e le attività commerciali gestite dall'ente gestore dello spazio?

In alternativa, è possibile finanziare la realizzazione di un evento all'estero?

R. *No, nell'ambito delle variazioni di spesa approvate con DGR 439/2021, sono state aggiunte esclusivamente le spese per partecipazione a fiere on line e l'organizzazione di incontri B2B on line per l'anno 2021. Show room ed eventi diversi dalle manifestazioni fieristiche non sono in ogni caso finanziabili.*

- 6.
- D. E' possibile richiedere una variazione di budget per le spese di inserimento, in un catalogo on line, dei prodotti delle imprese partecipanti al progetto?
- R. *Le spese per l'inserimento di prodotti in un catalogo online, anche all'interno di piattaforme online "B2B", non sono ammissibili.*
- 7.
- D. E' possibile chiedere il riconoscimento della spesa di personale forfettaria anche nel caso di spese per fiere virtuali e incontro B2B online?
- R. *Sì, nel caso di spese per la partecipazione a fiere on line (spese categoria b1 e b2), è possibile richiedere costi del personale dipendente (spesa b3) pari al 10% delle voci b1) e b2). Anche nel caso di spese per l'organizzazione di B2B online (spesa categoria c1), è possibile richiedere costi del personale dipendente (spesa categoria c2) pari al 20% della voce c1) + c3) + c4) in cui le voci riferite ai viaggi, vitto, alloggio e trasferimenti interni saranno valorizzate a zero in quanto trattasi di attività online che non richiedono alcun trasferimento fisico.*
- 8.
- D. Come si calcola il massimale del 30% di variazione tra categorie di spesa? E' possibile inserire nuove voci di spesa non previste inizialmente dal progetto all'interno del medesimo intervento?
- R. *Il massimale del 30% è da calcolarsi con riferimento al totale della spesa ammessa in sede di concessione del sostegno. La variazione del preventivo di spesa può riguardare esclusivamente una compensazione d'importi tra le tipologie di spesa richieste ed approvate in fase di concessione del sostegno, comunque nel rispetto delle percentuali massime per tipologia di spesa previste all'articolo 6. Per "tipologia di spesa" si intendono le voci di spesa: "a) "Consulenze specialistiche", "b) Partecipazione a fiere", c) Pianificazione e attuazione di iniziative di incoming", "d) Spese per garanzie"; non sono pertanto considerate le sotto-categorie nell'applicazione del massimale del 30%. Infine, la variazione di spesa è acconsentita esclusivamente all'interno di spese relative a uno stesso regime di aiuti.*
- 9.
- D. E' previsto un modello di relazione riguardante la presentazione delle variazioni da allegare in SIU?
- R. *No, ma la relazione richiesta al capofila, che andrà caricata nel Sistema Informativo Unificato (SIU) attraverso lo specifico modulo informatico, dovrà fare costante e puntuale riferimento ai contenuti del progetto riportati nel "Modello descrittivo del progetto" (Allegato B). Tutte le modifiche richieste dovranno essere provviste di motivazione affinché la Commissione Tecnica di Valutazione possa disporre di tutti gli elementi utili al rilascio del nullaosta (rif. art. 14, comma 5 bis dell'Allegato A – consolidato).*

ATTENZIONE: IL DOCUMENTO PUÒ ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.